

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 443<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 23827	<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654-B), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Procedura urgentissima</i> ):
Annunzio di presentazione . . . . .	23827	ALESSI, relatore . . . . . Pag. 23829 e passim
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	23828	MARIS . . . . . 23846
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1654-B:		MURDACA . . . . . 23846
PRESIDENTE . . . . .	23829	* NENCIONI . . . . . 23840, 23849
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . .	23828	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 23844
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	23827	TOMASSINI . . . . . 23847
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	23827	<b>INTERROGAZIONI</b>
		Annunzio . . . . . 23849
		<hr/>
		N. B. — <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.</i>

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**Z A N N I N I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Nicola per giorni 2, Berlingieri per giorni 2, De Dominicis per giorni 2, Conti per giorni 2, Giuntoli Graziuccia per giorni 2, Merloni per giorni 2, Moro per giorni 2, Sibille per giorni 2 e Vecellio per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

*De Unterrichter e Cornaggia Medici:*

« Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiali di rotta » (1706);

*Berlanda, Corbellini, Crollanza, Ferri, Massobrio e Zannier:*

« Norme integrative di attuazione degli articoli n. 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e n. 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14, riguardanti la ferrovia Trento-Malè » (1707).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili » (1679), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Contributo per il periodo 1º luglio 1965-30 giugno 1966 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) » (1678), previo parere della 5ª Commissione.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

**MARIS e SALATI.** — « Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza » (1663), previo parere della 10ª Commissione;

Disegno di legge costituzionale. — CHABOD. — Elezioni suppletive al Senato e alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale Valle d'Aosta » (1664);

STEFANELLI. — « Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » (1685), previo parere della 2ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

Deputato ROMANATO. — « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali » (1666), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputato VALITUTTI. — « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente la ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie » (1667);

*alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

PACE e GRIMALDI. — « Modifiche all'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (1665), previo parere della 9ª Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: VECCELLIO. — « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636), già deferito a detta Commissione in sede referente.

**Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

BONAFINI ed altri. — « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (1180-B);

*6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

BERLANDA ed altri. — « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (387-B);

« Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie » (1688);

*7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile » (1489);

« Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 799, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1680);

*9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):*

Deputato SCRICCIOLLO. — « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1649), *con modificazioni.*

**Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1654-B**

**P R E S I D E N T E .** Comunico al Senato che, a norma dell'articolo 53 del Regolamento, è stata chiesta l'adozione della procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1654-B, d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori, concernente delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

A questo proposito comunico che alla Camera dei deputati la procedura urgentissima prevista dal nostro Regolamento all'articolo 53 è assai più aggravata che da noi, di tal chè nella prassi non trova applicazione concreta. Questo ci obbliga, se vogliamo che l'amnistia sia applicabile per il giorno 2 giugno, festa della Repubblica, a finire la discussione relativa agli emendamenti questa sera stessa, perchè la Camera, ricevendo la notizia della fine della nostra discussione, possa mettere il disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di domani e approvarlo domani stesso.

Per far questo, naturalmente, è chiaro che occorre limitare la durata e il numero degli interventi. A tal fine, proporrei che parlasse un solo oratore per Gruppo su tutti gli emendamenti, in maniera che si possa pensare di poter concludere per le diciannove.

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (1654-B), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)**

**P R E S I D E N T E .** Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto », d'ini-

ziativa del senatore Monni e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, signori senatori, sono molto lieto di svolgere questa relazione orale, secondo il mandato che mi è stato dato; ed in primo luogo per una soddisfazione personale, perchè, prendendo la parola, mi è dato di provare irrefutabilmente qual era l'intendimento che ieri io mi ero permesso di enunciare e che aveva trovato la garanzia nella leale parola del senatore Tessitori: e cioè era fermo mio proposito di pervenire oggi stesso in Aula, con una relazione orale, per permettere agli onorevoli colleghi di esaminare, discutere ed approvare, o il testo che ci è stato offerto dalla Camera o un nuovo testo da offrire alla Camera dei deputati. E perciò se fui tra quelli che non votarono la richiesta della Commissione, formulata da alcuni onorevoli colleghi, per la procedura urgentissima, è stato per un proposito che credo sia comune a tutti e cioè che si dovesse far presto, a condizione però che si facesse bene; ed oltre tutto, per un rispetto che mi sembra da doversi, in ogni caso, serbare incondizionatamente al Regolamento, per la dignità e la responsabilità parlamentare. Il Regolamento consentiva solo nella seduta di oggi di affrontare la questione, sempre che fosse stata maturata sufficientemente e responsabilmente dalla 2<sup>a</sup> Commissione di grazia e giustizia. Ritengo, inoltre, che lo sforzo compiuto per mediare onorevolmente, secondo giustizia, le posizioni contrastanti, abbia prodotto il frutto auspicato di un consenso che finora si è espresso per larghissima maggioranza, ma che io spero fortemente sia dal Senato dato all'unanimità. Poichè provvedimenti di questa natura diventano tanto più solenni quanto più è esteso il consenso dell'organo legislativo da cui promana. Infatti, il fine che il provvedimento si propone, vale a dire concorrere solennemente alla celebrazione della Repubblica, non può che unirci tutti insieme

nello stesso sentimento, senza distinzione di parte.

Vengo subito per dovere di brevità, allo esame del testo che ci è stato comunicato dalla Camera. Noi lo abbiamo considerato con molta attenzione, come esso merita, ma anche con molta libertà come la nostra dignità e responsabilità impongono e debbo subito dire che gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati sono molti e di diversa natura. Li ho raggruppati per materia e cioè a seconda che essi riguardino motivi ispirati alla tecnica giuridica o motivi connessi con la struttura stessa del nostro provvedimento, o le sue prospettive politiche.

Parlo dei primi emendamenti per i quali non si può dire che ci sia un avviso contrario tra i due rami del Parlamento, bensì un avviso diverso. Incomincio dalla lettera *b*) dell'articolo 1; noi avevamo previsto che l'amnistia riguardasse i reati per i quali la legge commina una sanzione pecuniaria sino al massimo di 2 milioni 500 mila lire. La preoccupazione della maggioranza della Commissione e del Senato era stata questa: che si potessero comprendere nell'amnistia reati per i quali la pena pecuniaria in genere prevista dalla legge, per via del moltiplicatore che in determinate fattispecie legali si applica, potesse cancellare dal ruolo dei reati quelli per i quali invece la pena pecuniaria prevista assumeva proporzioni rilevanti, per decine o per centinaia di milioni di lire.

La Camera dei deputati ha ritenuto di cancellare questo limite e di riportare la dizione in questi termini: l'amnistia è concessa « per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera; ». Io ritengo che il diverso avviso della Camera si possa accogliere, e questo peraltro è stato l'avviso generale della Commissione. Infatti, quando ci venne domandato il perchè noi avevamo creato una differenza tra la proposta della Commissione e quella dei precedenti disegni di legge, che prevedevano un'amnistia per reati punibili sino a quattro anni,

noi rispondestmo che, pur non avendo il nostro codice accolto le distinzioni antiche tra crimini e delitti, tuttavia una differenza nell'ordine criminologico era stata assunta attraverso la diversità di competenza che veniva assegnata dal codice di procedura penale per la loro cognizione; e cioè a secondo che la legge assegnava la cognizione di questi reati al giudice collegiale o al giudice individuale, vale a dire alla competenza del pretore.

E indubbio che proprio per il precetto del nostro codice di procedura penale il pretore è competente a conoscere tutti i reati per i quali sia comminata una pena pecuniaria, quale che sia il suo ammontare. Quindi una ragione di euitmia legislativa consiglia di accettare l'emendamento della Camera. La Camera dei deputati, però, ha dimenticato un doveroso coordinamento: posto che eliminava questo limite alla lettera *a*) per tutti i reati che riguardano i maggiori di età, avrebbe dovuto eliminarlo anche per i reati commessi da minori. Col disegno proposto ci troveremmo di fronte a questa anomalia: i reati per i quali la legge prevede un massimo di pena pecuniaria superiore a 2 milioni e 500 mila lire non sarebbero amnistiati se commessi da minori, mentre sarebbero amnistiati se commessi da maggiori. Mi pare, quindi, che si imponga un doveroso coordinamento tra l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla lettera *a*) — divenuta ora lettera *b*) — e la dizione della lettera *d*) del nostro disegno di legge, che ora si identifica con la lettera *e*)

Un secondo emendamento è stato portato alla nostra proposta dalla Camera dei deputati. Noi avevamo considerato degni di amnistia quei reati in cui la carica criminosa risultava modesta, anche se per le modalità di attuazione essa assumeva, rispetto al precetto punitivo, una figura per cui la sanzione eccedeva il limite dei tre anni. Precisamente, i reati contro il patrimonio che non implicassero un pericolo contro la persona (cioè le rapine, le estorsioni) ma che comunque, per le loro modalità, risultassero come che sia aggravati, pur avendo per oggetto un danno patrimoniale assolutamente

lieve e tale considerato in sentenza, attraverso l'applicazione dell'attenuante prevista all'articolo 62, n. 4).

La Camera dei deputati ha aggiunto anche una considerazione ulteriore per i reati di furto, di appropriazione indebita o di truffa; si vuole che, se pur aggravati e non di valore lieve, tuttavia siano stati seguiti dalla restituzione della cosa o dal risarcimento, essi debbano essere compresi nell'amnistia.

Ora, mentre la nostra impostazione rispettava alcuni principi di carattere ontologico, cioè la carica criminosa del reato, con questa aggiunta, invece, viene ad essere posta in considerazione la condotta ulteriore del reo, dopo il delitto; circostanza, questa, assolutamente estranea alla natura del reato, perchè, anzi, la presuppone addirittura come definita. Infatti, per esempio, nei casi di appropriazione indebita aggravata del dipendente il quale, abusando di questo rapporto di prestazione d'opera, si sia appropriato di una somma considerevole, che potrebbe essere addirittura rilevante, si applicherebbe l'amnistia soltanto perchè il ladro è stato a volte addirittura costretto alla restituzione del tolto. Oltretutto l'aggiunta di questa nuova ipotesi di reato contrasterebbe, in modo irriducibile con la parte finale dello stesso articolo, che, per esempio, in materia di truffa, considerava che essa fosse esclusa dall'amnistia, salvo che si tratti di truffa di tenue valore. Questa norma finirebbe col contrastare con l'aggiunta che è stata fatta alla lettera c) dell'articolo 1. Senza dire, giustamente, mi suggerisce il senatore Tessitori, che di questa norma finirebbero con il beneficiare soltanto coloro che hanno la disponibilità di denaro per soddisfare la condizione posta dalla legge e ne rimarrebbero assolutamente esclusi coloro che fossero nell'impossibilità di farlo, vale a dire i poveri.

Altra modifica di carattere tecnico-giuridico viene fatta all'articolo 1, attraverso la introduzione di una nuova categoria di reati ai quali sarebbe estesa l'amnistia, e cioè quelli compresi alla lettera f) del nuovo testo. Sarebbe concessa amnistia per i delitti di appropriazione indebita, di furto e di

truffa, quale che sia l'ammontare del danno che il reato ha prodotto, ed anche se concorra nel reato una sola aggravante, qualora esso sia consumato da minori degli anni 18. La Commissione ha espresso parere sfavorevole per l'accoglimento di questo emendamento, perchè il nostro testo già aveva posto la doverosa attenzione sui minori, proponendo che l'amnistia si estendesse ai reati da loro commessi per i quali è prevista una pena non superiore nel massimo agli anni 4. Ciò vuol dire: tutte le fattispecie contenute nell'articolo 1, anche se aggravate con una sola aggravante comune, oltre a tutta la teoria dei reati per i quali la pena edittale comminata nei vari articoli di legge è proprio nel massimo di anni 4. Con questa nuova norma noi considereremmo amnistiati una serie di reati anche gravi, di furto, di truffa, di appropriazione indebita aggravati, anche se non di valore lieve, solo se commessi dai minori degli anni 18. Noi riteniamo che la considerazione dei minori non possa andare al di là di quella che nasce dalla discriminazione nell'ordine della imputabilità che è doverosa fare fra maggiore e minore; la quale però, nel vecchio codice penale, veniva stabilita attraverso la diminuzione della pena per un terzo in ogni caso, mentre, nel vigente, la diminuzione di pena è sino ad un terzo. Però nel disegno di legge approntato dal Senato, con senso liberale ma responsabile, si è tenuto conto del massimo della diminuzione, come se il massimo di diminuzione fosse apportato per legge alla pena edittale. Ma, oltre questi limiti, non si vede come e perchè si debba concedere un'ulteriore amnistia per delitti che possano presentarsi con una nota criminosa tanto rilevante da essere stata rilevata dal legislatore, attraverso la pena edittale superiore agli anni 4 di reclusione.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, sono state apportate due modifiche. Noi avevamo escluso dall'amnistia una serie di reati, e tra essi il reato di falso giuramento ed il reato di frode nell'esercizio del commercio di sostanze alimentari. Possiamo convenire con le osservazioni che, in modo vibrante, fece in Commissione e ripeté in Aula il senatore Picchiotti, per quanto riguarda l'articolo 516.

Egli ha sempre osservato che il massimo di pena previsto dalla legge penale per il reato previsto dall'articolo 516, è di anni 2 e che quindi la considerazione del legislatore riguardo a questo reato si rivela niente affatto allarmata e men che mai allarmante. Noi avevamo contrapposto un'altra considerazione, che questi reati sono quelli di cui è vittima la gran parte del nostro popolino, quello che è costretto, dal suo limite economico, a rivolgersi proprio ai rivenditori di questo tipo.

Conveniamo, però, che si tratta di un reato comune e che la eliminazione di questa esclusione da parte della Camera dei deputati non crea certo un problema; si può su di essa convenire.

Ma la Commissione non è affatto d'accordo per la eliminazione che è stata effettuata, dai reati esclusi, del delitto previsto dall'articolo 371 del codice penale: si tratta del falso giuramento. Qui non è da porsi in evidenza soltanto il fatto che il falso giuramento è reato grave contro l'amministrazione della giustizia, la quale si avvale proprio di esso per decidere, in parte o in tutto, la lite; ma soprattutto della distinzione che va fatta, tra giuramento suppletorio ed estimatorio e giuramento decisorio.

Il giuramento decisorio, deferito da una parte all'altra in giudizio, è nè più nè meno che una transazione irrevocabile, irretrattabile; deferendolo, il giudice della causa non sarà più il magistrato costituito, ma la stessa controparte, sul cui onore e sulla cui fedeltà alla verità si fa definitivo assegnamento.

Il falso giuramento, in questo caso, realizza tutti gli effetti dell'ingiustizia per il fatto che proprio in base ad esso, e soltanto in base ad esso, viene decisa la lite.

Se si pensa che in questi casi, in linea di risarcimento di danno, nemmeno dopo che sia stata accertata la falsità in giudizio è ripetibile dalla parte la ragione della causa secondo i suoi titoli fondamentali, ma il risarcimento di danni si calcola in modo indipendente da quelle che erano le ragioni proprie della controversia individuale, si vede la gravità del reato.

Ecco perchè, pur consentendo per la eliminazione dell'articolo 516 dalle esclusioni

oggettive, riteniamo che la esclusione dalla amnistia deve essere mantenuta ferma per l'articolo 371 del codice penale, pur ammettendo il reo al beneficio dell'indulto.

All'articolo 2, sempre stando al gruppo delle modifiche che hanno carattere solo tecnico-giuridico, la Camera dei deputati ha modificato l'ultimo capoverso. Le ragioni della modifica sono evidenti, perchè in effetti, nella nostra votazione, il nostro ultimo capoverso rappresentava il tronco di un emendamento più ampio. Per via della votazione dell'emendamento sostitutivo, l'ultimo capoverso rivelava una certa dissonanza, tanto da farlo ritenere da alcuni addirittura incomprensibile ovvero pleonastico.

Ricordo che l'ultimo emendamento dell'articolo 2 da noi approvato recita testualmente: « Per i suddetti reati — siamo nell'ambito delle amnistie speciali, per ragioni elettorali, politiche o sindacali — non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

In verità, alcune delle fattispecie enunciate alle lettere a) b) e c), già prevedevano, considerata in modo specifico, l'aggravante del numero delle persone, per cui sembrava o pleonastico o incomprensibile il capoverso finale. Ma non tanto quanto a prima vista sembrava, perchè, invece, per alcuni reati il capoverso spiegava tutta la sua efficacia.

Comunque la Camera ritenne di sostituirlo con questo altro emendamento: « L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circostanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

Ma la Camera non si è avveduta di una cosa e cioè che, operando come ha operato, ha svuotato completamente l'amnistia destinata ai reati commessi nel corso di agitazioni sindacali od in occasione di agitazioni politiche.

Basterà annotare alcune situazioni giuridiche. È prevista amnistia per il reato pu-



nito all'articolo 330; ma questo articolo implica un massimo di pena inferiore ad anni 3. L'articolo 2 lo richiamava per le ipotesi aggravate contenute, ad esempio, proprio nel primo capoverso dell'articolo 330, che si riferisce ai casi in cui la resistenza venga attuata per fini politici o abbia generato un tumulto.

Ora, è proprio dell'agitazione sindacale l'eventuale suscitazione di un tumulto.

Così, l'articolo 341 in sè e per sè contiene una previsione penale, quando non ricorra nella forma aggravata, inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione; quindi il reato sarebbe stato amnistiato per l'articolo 1 del nostro provvedimento. Invece, proprio dal combinato disposto degli ultimi due capoversi, quando si tratta di fatto determinato e sia consumato con minaccia, violenza od oltraggio, allora è punito fino a cinque anni; ma se escludiamo il caso delle aggravanti, non si vede perchè si faccia menzione di questo articolo, che enuncia un reato già amnistiato per via dell'articolo 1.

Lo stesso dovrei ripetere per il boicottaggio. La forma aggravata non è amnistiata per l'articolo 1? E così anche l'invasione di edifici o di fondi. L'invasione di edifici assume una forma aggravata quando si tratta di azienda agricola o di edificio industriale. Ma l'agitazione sindacale non può che riguardare l'azienda agricola o l'edificio industriale; e sarebbero, invece, solo questi i casi esclusi dalla amnistia! Il che, per non citare tutti gli altri casi, dimostra che la Camera dei deputati, volendo fare dell'ottimo, finì col peggiorare la formula in senso restrittivo, vanificando l'amnistia in materia di agitazioni sindacali o di movimenti politici o di momento elettorale.

Detto questo, per quanto riguarda il gruppo delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sul piano strettamente tecnico-giuridico, ho il dovere di comunicare al Senato che altre modifiche sono state apportate al nostro disegno di legge, che incidono sensibilmente, e talvolta profondamente, nella struttura del provvedimento.

Incomincio dall'articolo 13. L'articolo 13 della nostra proposta considerava la posizio-

ne dei latitanti rispetto al provvedimento di condono e stabiliva che il Presidente della Repubblica veniva delegato a stabilire che il condono si applicasse ai latitanti se essi si fossero costituiti entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo naturalmente che la pena inflitta fosse risultata interamente condonata.

La Camera lo ha sostituito con un'altra formula: il condono va sempre applicato anche al latitante che tale rimane, a condizione che esso si presenti entro i quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna.

Qui il piano strutturale cambia. Non si tratta di una diversa impostazione tecnico-giuridica, ma di una diversa impostazione di politica criminale. Noi avevamo impostato il condono, non nel senso di una immotivata elargizione maiestatica, quasi disposta dalla « signoria », senza ragionevolezza alcuna, ma usando del potere sovrano che esercitiamo. Noi avevamo dato al condono un contenuto ed una direttiva strettamente legati ai più sani principi dell'emenda del reo, ci eravamo rivolti, con una prospettiva fondata, al suo riattamento sociale. Avevamo detto, perciò, che a coloro rispetto ai quali non era presumibile l'auspicata riforma morale, il riasorbimento nella vita legata al precetto dell'onesto vivere — come nei casi di delinquenti per tendenza, di delinquenti professionali od abituali — il condono non si applicasse; avevamo stabilito la revoca del condono per coloro i quali, entro cinque anni dal godimento del condono, fossero ricaduti in altre violazioni penali, naturalmente rilevanti.

Orbene, qual è l'atteggiamento dello Stato nella sua sovranità e nel diritto che ha di pretendere dai suoi cittadini un minimo di osservanza della legge come corrispettivo della particolare clemenza che usa nonostante che un giudicato del magistrato avesse accertato la responsabilità ed avesse inflitto una pena? Lo Stato deve tollerare che il cittadino continui a sottrarsi all'ordine dell'Autorità giudiziaria di costituirsi al suo comando? Che vi si sottragga anche dopo la sentenza del giudice di primo

grado che ha affermato una responsabilità e ha inflitto una pena superiore, per esempio, ai due anni? Che vi si sottragga ancora dopo il giudizio di appello che, modificando in *peius* o in *melius* o mantenendo la sentenza di primo grado, comunque abbia inflitto una pena superiore agli anni due? Lo Stato deve inoltre aspettare che la Suprema Corte renda definitiva tale sentenza perchè il cittadino, dopo che la sentenza è passata in giudicato, e dopo quattro mesi, contragga questa specie di anomalo contratto con lo Stato: mi presento a condizione di riscuotere i due anni di condono?

Il nostro indirizzo legislativo non si volgeva verso un contratto di questa specie, tutt'altro che morale ed edificante per la dignità di uno Stato e di un pubblico potere di una comunità che voglia rispettati la legge ed il legame comunitario. Il nostro principio è un altro: venire incontro al cittadino il quale, pur caduto in una violazione di legge, pur reo, abbia un minimo di attitudine per il rientro nella comunità e accolga con speranza e gratitudine un provvedimento predisposto nel piano legislativo, ma dato dal Capo dello Stato, sia pure in una occasione così solenne come quella del ventennale della Repubblica, e si ponga a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Siamo quindi per il mantenimento, sia pure con una formula tecnicamente più corretta, cioè più corrispondente al precetto legislativo, di una norma che mantenga il prestigio dello Stato di fronte al latitante, il quale, avendo dinanzi a sè questo atteggiamento assai comprensivo e assai speranzoso del legislatore, deve ripristinare l'ordine e non mantenersi un fuorilegge.

Il secondo provvedimento che incide nella struttura, cioè nell'indirizzo che sorregge il nostro provvedimento, è contenuto nella lettera c) dell'articolo 3. Si tratta dell'inclusione nel condono di alcuni reati per i quali ritenemmo non fosse giustificata l'esclusione. Però considerammo l'opportunità di allineare gli autori di essi nella categoria di coloro che godevano di un condono ridotto ad un anno o perchè avevano già goduto di altri condoni o perchè avevano precedenti penali che, pur non potendo

far considerare dichiarata e irremovibile la loro pericolosità sociale, tuttavia la lasciavano in qualche modo presumere, cioè coloro che avevano determinati precedenti penali. Abbiamo più volte chiarito che questi reati sono quelli che in modo particolare offendono la coscienza sociale, soprattutto l'emergente nel momento.

Si è sollevata la questione se fosse possibile discriminare, per esclusioni oggettive, le varie violazioni di legge appetto dell'amnistia. Ormai è pacifico per tutti che questo sia non solo consentito, ma addirittura doveroso nel campo dell'amnistia. Il *maximum* di pena entro cui essa opera ne è la prova migliore, altrimenti l'amnistia dovrebbe riguardare tutta la gamma dei reati previsti e puniti dal codice penale. Bisogna sempre determinarne la categoria. Determinata la categoria, è implicito non solo il diritto, ma il dovere dell'esclusione.

Più fervida e appassionata è invece la discussione in ordine all'indulto, perchè qui si enuncia e si sottolinea un principio, che pur fu mio, in base al quale io presentai quell'emendamento che ha impedito l'esclusione da ogni condono per coloro che si fossero resi autori di tali reati: e cioè che l'indulto ha dinanzi a sè non già il reato, ma il penitente, cioè il condannato, l'*obnoxius poenae*; e in questi casi la considerazione che lo Stato fa non è tanto del precedente che lo abbia ridotto allo stato penale, bensì la considerazione proprio di questo stato giuridico particolare dell'uomo che si trova ad espiare una pena. Ma ciò non esclude che si possa realizzare un determinato indirizzo di politica criminale, e che questo vada rilevato secondo la sensibilità particolare e le esigenze del tempo.

Ebbene, onorevoli colleghi, è avvertita da tutti, e in modo particolare da noi, l'esigenza di rimuovere la fonte del discredito che viene apportato alle pubbliche istituzioni democratiche degli amministratori infedeli. (*Rumori*). Vi prego di ascoltarli.

Dicevo, come sia assillante il bisogno di ognuno di noi di rafforzare nella coscienza pubblica la fiducia negli organismi rappresentativi sia nell'ordine amministrativo che nell'ordine politico; come la inimicizia verso

il regime democratico si serva soprattutto dell'imputazione morale, cioè dell'infedeltà degli amministratori verso il pubblico erario, verso la cosa pubblica che, appunto, è di tutti, per discreditarlo; e come sia doveroso rafforzare il senso della fedeltà, e perciò la fiducia, il rigore verso i pubblici amministratori e i pubblici ufficiali in genere. Abbiamo gridato tutti insieme perchè si instaurasse un costume esemplare, e la Magistratura, con qualche dissonanza che è nella funzione di ogni organismo, si è apprestata rapidamente ad aiutare la cosa pubblica con la repressione dei reati consumati dai pubblici ufficiali.

Ebbene, noi abbiamo detto che anche per il condono sarebbe stata una contraddizione in termini non differenziare questa situazione, perchè il popolo non credesse che il legislatore democratico verso questi delitti sia tollerante, e che sia, cioè, più sensibile per l'offesa del bene individuale, ossia dell'egoismo individuale, e perda di mira il senso del collettivo, quasi che la devozione verso il pubblico bene sia privilegio degli Stati autoritari. Una democrazia che si dichiarasse essa stessa poco sensibile verso il bene pubblico, è destinata a decadere dal prestigio e dalla coscienza del popolo. Ecco perchè abbiamo discriminato i reati. Abbiamo detto che ai reati contro la Pubblica Amministrazione va esteso il condono, perchè ci sembra fondamentale che il condono sia generalizzato; ma che sia differenziato, perchè rimanga fermo il monito del pubblico potere, del Parlamento, verso queste deviazioni, che tanta apprensione suscitano in gran parte della pubblica opinione e dei cittadini.

Lo stesso va ripetuto per altri due tipi di reati, cioè per i reati che riguardano l'adulterazione con pericolo della pubblica salute dei prodotti farmaceutici e dei prodotti alimentari, perchè essi disturbano; direi di più: essi turbano la coscienza generale, perchè si dice che in questo caso c'è un malgoverno della cosa pubblica. Qui il bene giuridico protetto non è la salute individuale ma è la salute pubblica. Orbene, aver allineato la diminuzione del condono a un anno per i reati di commercio di stu-

pefacenti, commercio e fabbricazione di sostanze farmaceutiche nocive alla pubblica salute era il minimo che si potesse fare perchè il provvedimento di indulgenza fosse ampiamente condiviso dall'opinione popolare. A questi delitti avevamo aggiunto il reato di omicidio che riguarda il supremo bene dell'uomo, l'ultimo traguardo della inimicizia che non ha misericordia, e così il reato di rapina e di estorsione.

È ben vero che si comprendevano molti altri reati, però la Commissione, esaminatili, attraverso l'emendamento che oggi propone al Senato, anche per conciliare la opposta posizione della Camera dei deputati e non irrigidirsi nella propria, li ha eliminati dalla esclusione per la considerazione che la frode in commercio, la corruzione di minorenni, i reati sessuali, i reati contro il patrimonio non potevano dirsi così allarmanti da essere ridotti alla significazione estrema del pubblico interesse.

Ritengo che con queste limitazioni il Senato approverà, come ha fatto la maggioranza della Commissione, il nuovo testo legislativo.

L'ultima questione che si pone nella struttura, riguarda i reati di stampa. Sentiamo il dovere di fare un discorso estremamente chiaro perchè si è diffusa un'opinione che offende anche il Parlamento, ma particolarmente quelli di noi che hanno l'onore di appartenere all'associazione dei giornalisti e che hanno svolto questo delicato compito dal giorno in cui fu consentito a ciascuno, finalmente, di uscire dal clandestino e di collaborare con la diffusione delle proprie idee alla formazione di una pubblica coscienza democratica. Per noi fu il primo giorno di liberazione spirituale, poichè la libera opinione ha valore se accompagnata dalla libera espressione; e la libera espressione, se accompagnata dalla garanzia di una libera circolazione delle idee.

Non a caso ho ricordato in sede di Commissione che il primo giornale pubblico non clandestino in Italia ebbi l'onore di pubblicarlo io e si chiamò « Unità ». Questo giornale riunì in sé lo sforzo di tutti i buoni democratici « a difesa della libertà e della dignità della Patria anche di fronte agli

" Alleati " che, pur a lettere maiuscole, tuttavia erano " lo straniero in Italia " ». Affrontammo con entusiasmo il compito, perchè attribuivamo al nostro lavoro giornalistico quasi il ministero di un sacerdozio. Difatti, per prima cosa, la redazione si pose nella piena disponibilità del Comando italiano per servire nella guerra di liberazione, indossando la divisa del soldato, purchè sotto vessillo italiano e con ufficiali italiani.

Per noi ciò costituiva garanzia del nostro decoro di giornalisti e del diritto di parlare a tutti gli altri cittadini, professando non solo a parole ma con la vita le proprie idee.

Ora qui non si tratta — non si è mai trattato — di escludere dall'amnistia i reati di stampa. I reati di stampa sono inclusi nell'amnistia attraverso l'articolo 1, in quanto si tratti di fatti punibili fino a tre anni, come tutti gli altri reati, nè più nè meno; la diffamazione a termini dell'articolo 596 del codice penale, se consumata a mezzo stampa, è punita sino a tre anni: il reato è amnistiato. A tale amnistia generale abbiamo aggiunto un'amnistia particolare, e cioè privilegiata, per il direttore e i vice-direttori dei giornali quotidiani i quali avessero ospitato articoli diffamatori per fatti determinati, implicanti responsabilità per le quali la legge prevede una pena superiore al massimo di tre anni; l'abbiamo consentita perchè in questi casi ci si trovava dinanzi ad una responsabilità colposa e quindi non veniva in discussione l'imputabilità morale. Ma si dice: avete incluso tutti i reati di stampa, salvo quelli che superano, nel massimo della pena, i tre anni. Quali sono questi reati? La diffamazione per fatto determinato, consumata per mezzo della stampa. La Camera ha compreso nell'amnistia anche tale reato concedendo alla parte offesa di poter provare la diffamazione in suo danno attraverso la concessione data all'imputato di sopportare il giudizio del giurì d'onore. L'autore di un articolo diffamatorio per fatti determinati sarebbe amnistiato sol che accetti di sottoporsi al giudizio di un giurì d'onore.

Questa formula è anzitutto drammatica sul piano giuridico- costituzionale, poi dram-

matica anche sul piano della sistematica, dei principi generali che dominano il codice penale e quello di procedura penale in modo particolare.

Credo che la soluzione prospettata da me e dalla maggioranza sia stata in definitiva accolta dall'unanimità della Commissione; almeno me lo auguro. Ma intanto desidero giustificare il perchè della nostra opposizione alla formulazione prospettataci dalla Camera dei deputati. Sembra, per alcuni, trattarsi di una specie di giudice speciale, che l'articolo 25 della nostra Costituzione assolutamente vieta; è veramente un giudice, il giurì d'onore? Io ritengo che non sia un giudice, e in questo caso sarebbe scartato il dubbio di una violazione della Costituzione. Ma sta proprio in ciò la minorazione e la completa compromissione del diritto della parte offesa. Infatti la parte offesa passerebbe dalle garanzie, che la legge le dà, del giudizio della Magistratura, a una specie di arbitraggio, che intanto diventa problematico sin dal momento della sua costituzione. Il nostro legislatore ha previsto il giurì d'onore quando la parte offesa « rinunzi » alla sua querela. Se l'invocare il giurì d'onore implica la rinunzia alla querela e perciò l'improcedibilità dell'azione penale, come parlare di amnistia? La legge stabilisce che le parti si rivolgano al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del giurì d'onore — che sarà in numero dispari, ma non si precisa in qual numero —; nè è detto che non possono essere nominati dalle parti. Infatti il presidente « può nominarli » ma « possono » nominarli le parti. Nel caso nostro l'istituto viene un po' forzato, perchè, anzitutto, chi ne dispone è una sola parte, e cioè l'imputato.

**T E S S I T O R I .** Viene rovesciato.

**A L E S S I , relatore.** Chi ne dispone non è più la parte offesa, la quale nel sistema della legge rinunziando alla querela dà la possibilità all'imputato, e a sè medesima, di provare, nel riserbo del giurì d'onore, o di smentire i fatti per i quali è stata diffamata. Nel caso nostro tale diritto appar-

tiene solo all'imputato. Si dice, ancora, che alla sua costituzione provvederà il Presidente del Tribunale, nominando « tre » membri. Non « i tre », ma « tre »; ai quali si aggiungerebbero, poi, quelli nominati dalle parti. Ne verrebbe quindi un consenso misto.

Questi procederebbero ad una indagine che, secondo gli articoli 9, 10 e 11 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è segreta, e non solo nel modo suo di svolgersi, ma rimane segreta anche dopo. Infatti non può essere resa nota la sentenza, poichè il giurì d'onore non dà una sentenza, nè una decisione, ma dà soltanto un « verdetto », direi quasi cavaleresco, di un « sì » e di un « no » immotivato, non consentendosi alle parti di pubblicare alcun atto, se pure viene raccolto dal giurì d'onore! Dove è la riparazione, che andavamo cercando, all'onore bistrattato, offeso, distrutto di un cittadino, di un padre, di uno sposo, di un pubblico ufficiale, di un amministratore, di un uomo politico, di un combattente, di un soldato, il quale si è visto infangato tutto un suo passato, un suo presente, anche in modo irremediabile, al cospetto di tutta la Nazione, come avviene se la diffamazione è consumata attraverso un quotidiano? Mi pare che la situazione sia tutt'altro che riparata. Ma è tempo di aggiungere che il nostro proposito non fu soltanto quello di salvaguardare un diritto sacrosanto di colui che si vede veramente l'oggetto della violazione del quinto comandamento: « non ammazzare », perchè la sua è una morte morale, cui, per irrisione della sorte, sopravvive la vita fisica, quale spettatrice, impotente, della distruzione della vera essenza della vita umana, che è quella morale. Ma dicevamo che un altro bene volevamo proteggere: la fiducia nella stampa, che oggi ha il compito non soltanto di informazione e di orientamento, ma di formazione del costume civico e quindi un compito altamente educativo, oltre che propedeutico della formazione del pensiero politico della Nazione. È evidente che nel campo giornalistico dobbiamo onorare i massimi ed i modesti campioni di questa santa battaglia, i quali, attraverso

il vento che spira nel contrasto delle opinioni — vento fecondatore che va germigliando le idee, va creando le prospettive dell'avvenire —, sono ben meritevoli di essere chiamati i soldati della battaglia politica, vorrei dire i nobili e avventurosi soldati. Ma da questi vanno distinti coloro che o si servono del giornale per le loro rappresaglie, tutt'altro che politiche, tutt'altro che ideali e tutt'altro che pulite o, peggio ancora, non solo abusano di questo strumento sacro, ma lo convertono, infrangendo il loro mandato, in *strumentum sceleris*, cioè si servono della spada, dell'arma che lo Stato democratico loro concede, per convertirla contro lo stesso Stato democratico, e cioè i suoi principi, adulterando non soltanto il fine ma anche la natura stessa dello strumento. Proprio per questo abbiamo dovuto distinguere tra il giornalista, il quale sarà stato magari spericolato od audace od avrà magari abusato del suo giornale, però, purtroppo pur eccedendo i limiti del proprio diritto offendendo l'altrui reputazione (il che non è mai consentito anche quando il fatto sia vero), l'altrui onore e l'altrui decoro, partiva da premesse probabilmente reali, tanto da non essergli stata concessa la facoltà di prova su ciò che aveva affermato...

P E T R O N E . Non si arriva a questo.

A L E S S I , *relatore*. Mi pare che ciò dimostri la mia sensibilità verso le parole da dovunque vengano, senza discriminazione della origine, nobile o proletaria! Dunque dicevo che abbiamo dovuto distinguere tra il vero giornalista, e quell'altro giornalista che non merita tale qualifica e che dovrebbe essere eliminato dall'albo: e cioè il giornalista che è soltanto un diffamatore, il quale, o perchè la parte offesa sia un pubblico ufficiale, o perchè sia sotto processo, o perchè essa gli dia ampia facoltà di provare i fatti affermati, si trovi, invece, smentito dalla realtà; abbia, cioè, diffamato per invenzione totale, in oltraggio alla verità. Costui non è giornalista, è soltanto un delinquente qualificato, che non merita un'amnistia speciale, non può me-

ritare privilegi speciali e tali da imporci il dovere di formulare un'amnistia particolare per lui. Si contenti di quella ordinaria e dell'indulto.

Ed allora ecco la proposta, che la Commissione ha accettato e che porta la mia firma; distinguiamo la condizione del giornalista che, pur avendo pubblicato la notizia di un fatto determinato, offensivo dell'altrui decoro e dell'altrui reputazione, si veda contrastata la prova della verità — perchè la parte non glielo concede e nemmeno la legge glielo permette —, la posizione, cioè, del giornalista che, sia pure scaturatamente, affermò fatti scabrosi ma è pronto a dimostrarne il fondamento nella realtà, dall'altro, che è ammesso alla prova ma ne è smentito, perchè è un pravo calunniatore del prossimo. Se la legge o la parte gli hanno concesso ampia facoltà di prova, ha il dovere di sottostare al giudizio dei fatti, egli deve dimostrare alla parte offesa che tali fatti sussistono. Una volta che il giudice ha affermato essere infondato quanto costui si è permesso di pubblicare, offensivo oltre che del decoro e della dignità, anche della verità, allora siamo di fronte al diffamatore scoperto, per i suoi motivi più o meno ignobili; costui, come dissi, non ha diritto a privilegi speciali. Stia nella legge comune: per i limiti in cui la legge gli dà condono o amnistia, ma non chieda un'amnistia particolare e speciale.

Credo che questa composizione abbia soddisfatto anche la classe dei veri giornalisti, la quale non si fa sostenitrice proprio dei diffamatori professionali, bensì di coloro che siano potuti incorrere, per la loro audacia spericolata, in qualche situazione tutt'altro che prudente, e tuttavia, però, siano in condizione di dimostrare che il mandato l'hanno svolto asseverando fatti reali.

Ultima questione, questa di carattere politico, riguarda l'inclusione alla lettera a) dell'articolo 1 dell'amnistia dei « reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale ».

Debbo ricordare al Senato che questo tema venne parzialmente trattato, come proposta del Gruppo comunista, nei termini di un condono più largo, fino ad anni 5, per coloro che erano stati condannati per reati comuni, ma avevano la qualità di « partigiani », « patrioti » od « appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana ». Il Senato respinse dopo un ampio dibattito, che qui sarebbe superfluo ripetere, l'emendamento. La Camera dei deputati ha adottato un diverso indirizzo.

Signor Presidente, siamo proprio alla conclusione del discorso, perchè ho messo per ultimo l'argomento politico.

Questo modo di esprimersi della Camera contiene in sé il privilegio di una enunciazione estremamente riguardosa della storia, ma insieme a ciò ha posto in essere mezzi di espressione che non ci sembrano assolutamente felici. Già rispetto ai destinatari e beneficiari dell'amnistia si fa una elencazione che finisce col suscitare una serie di dubbi; la dizione non sembra propria al legislatore, ma al commentatore della legge.

Si dice: « partigiani », « patrioti » — sottolineando la doppia categoria — « appartenenti a gruppi », « appartenenti a squadre », oppure a « formazioni anche non regolari »; infine si aggiunge: « o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale ».

Questa formula è elastica e pericolosa; implica la necessaria integrazione di un elemento certificante del fatto, cioè, che vi sia stata, da parte del beneficiario, una qualsiasi cooperazione: « abbia comunque cooperato » — anche col bicchiere d'acqua dato al Lazzaro — con il Movimento di liberazione nazionale. Ma poi si soggiunge che l'amnistia non riguarda soltanto i reati determinati da movente o da fine politico, ma anche quelli commessi « in occasione » o « in conseguenza » di movimenti politici, sociali e militari.

La Commissione ha guardato con estremo interesse il principio; però ha trovato che questo principio bisognava che avesse anzitutto un empito più largo verso la Repubblica e più elevato; e al contempo che

avesse una precisazione di ordine giuridico più severa, in modo da consentire al giudice una più facile identificazione di questi reati.

Noi diciamo invece: siamo al ventennale della Repubblica; la Repubblica è ormai fuori delle circostanze occasionali che la possano fare considerare un episodio della nostra storia; ormai è un fatto istituzionale permanentemente acquisito, nella coscienza generale del Paese. La Repubblica è un fatto definitivo della nostra comunità nazionale, essa può guardare, ora, dietro a sé come si guarda ad un passato, con deciso distacco dalle contese sanguinose che ne precedettero l'avvento.

La Repubblica, tollerante verso i suoi figli, insieme li raccoglie, ormai convertiti all'unico suo altissimo senso: la Repubblica democratica italiana!

Allora ecco, il primo pensiero: si può celebrare il ventennale, senza una particolare attenzione ai movimenti politici che, anche nel loro contrasto, suscitarono la Repubblica? Ed in particolar modo a quei movimenti politici che, non solo nel contrasto, ma nella lotta feconda l'hanno costruita? È doverosa questa attenzione, nella celebrazione.

Ecco perchè l'emendamento, anzitutto nel suo significato, ci pare accoglibile, anche se debba essere riformato nella sua dizione e circoscritto ai reati che abbiano un nesso con quella lotta, con quei fini, un nesso, anche se secondario, tuttavia ad essi legato.

Ma d'altra parte questo sguardo di carattere generale al passato non può non avere una altissima significazione di pacificazione. I contrasti di ieri, di voi, può dire la Patria ai suoi figli, si compongono oggi nella maestà istituzionale della Repubblica ed io vi vedo tutti quanti verso di me rivolti con la speranza che già concilia al presente l'avvenire.

Ecco perchè abbiamo pensato che un emendamento che potesse rappresentare questa coscienza che noi abbiamo della inalterabilità delle nostre istituzioni, e perciò di un giudizio del passato che possa essere giustificante per alcuni e indulgente o soltanto clemente per gli altri, fosse un atto

politico eminente per la sua significazione unitaria, che non può essere soltanto territoriale, ma, anzitutto per i cittadini che abbiano un solo cuore e una sola mente, cioè un solo affetto e una sola idea. E perciò abbiamo preparato quell'emendamento il quale dispone l'amnistia per i fatti consumati dal 25 aprile al 2 giugno, così come ha voluto la Camera, estendendolo ai contrapposti schieramenti nella lotta per la liberazione nazionale; reati che siano stati consumati per fini o moventi politici o che a questi siano connessi secondo la regola di connessione stabilita dall'articolo 45, n. 2), del codice di procedura penale.

Però è vera una cosa, e va dichiarata. La pacificazione che intende essere indiscriminata (perchè una pace discriminata non è certamente pace), può livellare i valori civili, rispetto alla Repubblica, rispetto alla odierna nostra storia, al suo valore, al suo significato, quasi che i termini del contrasto siano pari di fronte all'evento storico? Certamente no, e perciò quell'emendamento che io ho presentato, di fronte a questa difficoltà che sarebbe solo di ordine politico-morale, io, signor Presidente, ho pensato di smembrarlo per modo che rimanga fermo il concetto della pacificazione, ma rimanga anche differenziata la situazione rispetto al regime della democrazia e a coloro che la servirono e per essa lottarono e all'istituzione repubblicana che oggi è la nostra realtà viva e palpitante.

E perciò mi riprometto, signor Presidente, tra qualche momento, di mandarle un emendamento che sia correttivo, non già nella sua sostanza, ma solo nella sua forma, per rispettare questa realtà morale e politica della nostra storia.

Ma dirò, signor Presidente, che la prima proposta che io faccio è di ordine sistematico, di euritmia, anche qui, legislativa.

Noi abbiamo previsto all'articolo 1 l'amnistia per i reati comuni; all'articolo 2 abbiamo previsto l'amnistia speciale per i reati politici, elettorali, eccetera. E allora l'amnistia per i reati commessi nella lotta di liberazione si deve applicare *in primis* a coloro che servirono la nuova storia e poi a quegli altri che vi resistettero; essa non può essere

accomunata con l'amnistia concessa ai delinquenti comuni, deve rientrare necessariamente nell'articolo 2, proprio là dove si parla delle amnistie speciali, *in capite*, alla lettera a). Infatti mi sembrerebbe piuttosto che un onorare, un disonorare quell'editto, accomunare nell'amnistia il ladro e il detenuto per fatti di ordine politico.

Seconda osservazione. Ma potrebbe questa amnistia, così concepita, investire perfino certi delitti che altrove sarebbero stati considerati addirittura di genocidio o di strage (e ognuno di noi in questo momento ricorda l'individuazione particolare: Kappler, Roeder)? No, prima di tutto perchè, concepito come è, il nostro emendamento la limita ai fatti che hanno « movente politico » e siamo nell'« ambito nazionale » della contesa, della guerra civile. Oggi i fratelli d'Italia tra di loro si abbracciano e si possono anche perdonare le loro colpe. Ma il problema di « altri » che sia venuto in Italia a governare i nostri affetti e la nostra carne, si pone in termini molto diversi da come si può porre la considerazione nostra unitaria, attorno a quello che non è soltanto un simbolo, ma è la realtà politica della nostra Patria. In secondo luogo è da dire, per la tranquillità generale, che già il Supremo Tribunale militare ha deciso la questione particolare rispetto ad una istanza che era venuta dalla Difesa perchè si affermasse la qualità di delitto politico, a norma dell'articolo 8 del codice penale, delle efferatezze consumate da costoro. Il Tribunale rispose, infatti, che la qualificazione di delitto politico era inammissibile in quel caso, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo, in quanto si trattava di azione di guerra, cioè di azione militare, e non di delitto politico; il che vuol dire che sulla questione già c'è una *res iudicata*, una pietra tombale, che potrebbe essere turbata solo se noi includessimo nell'articolo l'incidenza dell'amnistia sui fatti militari. Ma noi la conserviamo soltanto all'ambito della lotta partigiana, ai suoi contrasti e ai reati connessi, riferendoci a quelli consumati proprio nel corso della lotta partigiana, perciò con esclusione di ogni e qualsiasi altro caso.

Peraltro io credo che l'accortezza di usare il termine « ai cittadini », senza ledere la

maestà della legge, che è generale per tutti e non ha naturalmente esigenze confinarie, tuttavia identifichi uno *status civitatis* che implica l'inclusione e le esclusioni. E credo che sarebbe saggio non aggiungere altro.

Signori senatori, io ho finito. Ritengo che, dando atto alla Camera del servizio che, esercitando nobilmente il suo Ministero, ha reso formulando delle direttive integrative alle quali stiamo prestando ossequio, sia pure con le dovute correzioni e le implicazioni di ordine tecnico che le questioni presentavano, e accettando altri principi, sia pure a volte integralmente e a volte con altre correzioni, abbiamo dimostrato alla Nazione come il sistema bicamerale non sia un sistema ostruzionistico o una ontologica debolezza che si possa enunciare con la parola: impotenza. Tutt'altro: costituisce un controllo ed una collaborazione feconda di risultati. Noi siamo lieti di quello che la Camera ha fatto, integrando il nostro testo e illuminandoci su alcuni aspetti; ma siamo, al contempo, fidenti che la tradizionale saggezza del Senato, che penetra e attentamente esamina le questioni, e le pone in un fondamento che assicuri la rispettabilità all'ordine generale, sarà anch'essa apprezzata dalla Camera e che perciò il nostro lavoro, tempestivo come è stato, anche con notevoli sacrifici d'ordine personale, possa finalmente portare all'evento, da tutti desiderato, che il 2 giugno sia celebrato nella forma più solenne anche attraverso l'esercizio del potere sovrano dello Stato. (*Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, penso che la esauriente e brillante relazione orale del relatore — e noi lo ringraziamo per questo — possa rendere più concisi gli interventi degli oratori.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

\* N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore, senatore Alessi, per l'esauriente relazione e per il lavoro veramente



massacrante al quale si è dedicato in questi due giorni con la sua esperienza e la sua conoscenza dei problemi di tecnica giuridica. Il discorso del senatore Alessi, onorevole Presidente, sarà di limite all'ampiezza dei nostri interventi; per quanto mi concerne, parlerò brevemente per fare alcune osservazioni relative agli emendamenti che sono stati presentati al testo che la Camera ci ha restituito, emendamenti che riflettono la tecnica giuridica, che riflettono ragioni politiche, che riflettono un dovere di armonia giuridica. Vorrei per sistematica seguire lo stesso sistema seguito dal relatore.

Voglio cominciare dal problema che è stato posto nei confronti del testo della Camera per quanto concerne le condizioni che sono state previste per l'inclusione nell'amnistia dei delitti a cui fa riferimento la lettera c) dell'articolo 1.

Onorevoli colleghi, noi siamo perfettamente d'accordo sull'opportunità di sopprimere il riferimento alla circostanza diminvente comune prevista dalla norma contenuta nell'articolo 62, n. 6), del codice penale. Noi avevamo accettato precedentemente l'inclusione del delitto di furto e di altri delitti contro il patrimonio, anche con un'aggravante, a condizioni precise, e cioè che si trattasse di fatti di modesta entità, vale a dire che sussistesse la diminvente del valore lieve di cui all'articolo 62, n. 4), del codice penale. Con l'aggiunta, al valore lieve, anche del risarcimento del danno, in modo disgiuntivo, verrebbero compresi nell'amnistia anche reati contro il patrimonio aventi rilevante entità.

Signor Presidente, sembra che sia in corso un accordo su qualche norma. Ora i casi sono due: o queste cose si fanno in Commissione e fuori dell'Aula, e allora va bene, oppure, se si fanno in Aula, sospendiamo la seduta, e allora tutti i Gruppi possono partecipare a questo mercato: perchè questo è un mercato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nencioni, credo si tratti della formulazione, preannunciata dal relatore, di quell'emendamento che andrebbe scisso in due parti.

**NENCIONI.** Allora si fa fuori dell'Aula, in modo che tutti i Gruppi partecipino. In queste condizioni non ritengo di poter continuare, perchè veramente è una cosa poco dignitosa per chi parla e per chi ascolta.

**PRESIDENTE.** Prego di sciogliere l'assemblamento attorno al relatore, che sembra urti molto il collega Nencioni.

**FERRETTI.** Non « sembra »: urta molto legittimamente il senatore Nencioni.

**NENCIONI.** Mi richiamavo a ragioni di tecnica legislativa e di armonia. Noi avevamo ritenuto di dover comprendere nell'amnistia reati contro il patrimonio qualora ricorresse la diminvente del valore lieve, secondo l'articolo 62 del codice penale, n. 4). La Camera, nella sua libera valutazione, ha ritenuto di dover aggiungere, disgiuntamente, l'ipotesi prevista nell'articolo 62, n. 6), del codice penale: cioè verrebbero compresi dall'amnistia anche i reati contro il patrimonio di rilevante entità, qualora il danno sia stato risarcito. Ora questo non può essere accettato. La Commissione questa mattina ha deciso di proporre in Aula la soppressione del riferimento al n. 6) dell'articolo 62 del codice penale, perchè altrimenti sarebbero compresi nell'amnistia i reati contro il patrimonio di rilevante entità e sarebbero favoriti, dato che si tratta di risarcimento del danno — neanche di restituzione del maltolto — i cittadini abbienti, cioè con possibilità economiche, a danno dei cittadini che queste possibilità economiche non hanno. Pertanto noi siamo perfettamente d'accordo sul nuovo testo della norma contenuta nella lettera c) dell'articolo 1.

Per quanto concerne i reati commessi a mezzo stampa, onorevoli colleghi, noi in Commissione questa mattina abbiamo accettato la complessa formulazione proposta dal relatore e modificata in parte da alcuni emendamenti all'emendamento. Non siamo tuttavia soddisfatti del nuovo testo per varie ragioni nè possiamo condividere, senatore Alessi, la valutazione di questi fatti che è stata espressa nella relazione, e questo

per ragioni giuridiche, per ragioni di esperienza, per ragioni di opportunità e per ragioni morali.

Il senatore Alessi, con una sua particolare valutazione, ha ritenuto opportuno comprendere nell'amnistia, con determinati limiti e a determinate condizioni, il reato colposo del direttore del giornale e il reato di diffamazione a mezzo stampa, dividendo però la categoria dei giornalisti in giornalisti onesti e giornalisti diffamatori. Egli ha impostato la questione in questi termini: il giornalista coraggioso che si trova di fronte a un problema e ritiene di usare del suo diritto di cronaca e di critica politica rischia, però si attiene al fatto. In questo caso cosa può avvenire? In questo caso, se il querelante concede la facoltà di prova, si dà luogo al procedimento penale, e in quella sede si potrà provare la verità del fatto. Dunque il giornalista coraggioso, che pur abbia ritenuto di usare di quel suo diritto, non toglierà nulla ai diritti della parte lesa; la parte lesa, concedendo la prova liberatoria, potrà instaurare in sede giuridico-processuale quel rapporto da cui emerge la verità o no del fatto. Se sarà provata la verità del fatto, il giornalista coraggioso sarà premiato di questo suo coraggio; se non sarà provata la verità del fatto, dovrà soccombere.

Senatore Alessi, onorevoli colleghi, questo manicheismo, che può essere anche in certi casi lodevole, in questo specifico caso è frutto di errore, errore in cui non dovrebbe cadere una persona che ha molta pratica giudiziaria come il senatore Alessi. Perché dico questo? Perché non è vera l'impostazione giuridica ed è assolutamente fuori luogo l'impostazione di carattere morale. Il relatore conoscerà perfettamente le sentenze della Suprema Corte a sezioni unite che hanno ampiamente trattato questo argomento e che, con memorabili pronunzie, hanno fissato il limite del giusto e dell'onesto e del disonesto, per stare alla sua terminologia, senatore Alessi, e non certo alla mia. Il senatore Alessi poi sa che non si tratta di giornalisti coraggiosi e non coraggiosi, non si tratta di diffamatori e non diffamatori: si tratta di particolari attività che comportano il rischio professionale. La diffamazione a

mezzo stampa, per rimanere a questo reato tra quelli commessi a mezzo stampa, fa parte del bagaglio che purtroppo tutti i direttori dei giornali e dei settimanali portano sulle spalle, è inerente alla professione. È un rischio professionale, esclusivamente professionale. È un rischio che corrono i giornalisti onestissimi, è un rischio che corrono i giornalisti disonesti; tanto è vero che l'ultima volta che ho avuto l'onore di parlare di questo argomento portai la statistica di tutti i procedimenti che sono in corso nei confronti dei direttori dei maggiori quotidiani di informazione italiani: dal direttore del « Corriere della Sera », che totalizza decine e decine di procedimenti, all'ex direttore del « Corriere della Sera » Missiroli, che è presidente dell'Associazione nazionale della stampa, il quale ha ancora, senatore Alessi, 20 procedimenti solo per diffamazione a mezzo stampa. Ora, chi conosce il presidente Missiroli, la sua rettitudine e il suo equilibrio non potrà certamente dire che si tratta di un giornalista disonesto, tanto che egli è stato nominato con larga messe di voti presidente dell'Associazione nazionale della stampa. È vero tutto questo, senatore Alessi? Allora questa manicheistica distinzione, fatta unicamente a fini dialettici, non ha consistenza, se si pone lo sguardo alla realtà.

Ma dirò qualche cosa di più. Anche dal punto di vista strettamente giuridico questa distinzione non ha senso, perchè una delle più note sentenze della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, che fa stato fin dal 1950 (è la sentenza 3 giugno 1950, pubblico ministero Mancuso) dice: « La non punibilità è subordinata alla prova che tutto il fatto nel suo complesso, tutte le modalità siano vere, perchè la prova parziale della verità del fatto e delle modalità non esime da pena ».

Questa sentenza delle sezioni unite viene a togliere qualsiasi fondamento alla costruzione che è stata fatta. Infatti, ai fini della non punibilità, non basta che il fatto sia vero, non basta che le modalità nelle quali il fatto è stato esposto siano vere, ma occorre, secondo quanto la Suprema Corte a sezioni unite ha stabilito e secondo quella che è ormai la giurisprudenza consolidata,

che il fatto sia vero nella sua interezza e che le modalità siano vere tutte. Basta infatti che una modalità del fatto non risulti vera perchè il giornalista non sia esente da pena. Vedete che le cose si ricompongono nella verità e nella realtà. Vedete che l'esperienza viene a dissipare quell'atmosfera che il senatore Alessi, per una ragione dialettica più o meno apprezzabile, aveva cercato di creare, perchè non si tratta di dividere i giornalisti in diffamatori e non diffamatori, ma si tratta di riconoscere un rischio professionale che esiste e che comporta il bagaglio della diffamazione a mezzo stampa. Questa è la ragione per cui tutti indistintamente i direttori di tutti i grandi giornali di informazione, tutti i direttori (e questo è anche più comprensibile) di tutti i giornali politici totalizzano centinaia di procedimenti per diffamazione a mezzo stampa, senza considerare gli altri procedimenti per reati commessi a mezzo stampa che non siano la diffamazione.

Pertanto in questa situazione, onorevoli colleghi, sarebbe stato opportuno che, nel ventesimo anniversario della Repubblica, nel quale questo provvedimento di clemenza concede l'amnistia per reati gravissimi dal punto di vista giuridico-penale compresi nell'articolo 2 — reati comportanti anche nove anni, e non sei, di reclusione ed anche pene maggiori quando ci siano determinate aggravanti — non si fosse dimenticato il reato di diffamazione a mezzo stampa, proprio perchè è un reato professionale che ha una radice sociale e politica, un contenuto sociale e politico, cioè inerisce ad una funzione su cui si fonda la libertà di stampa sancita nell'articolo 21 della Costituzione. Se poi dobbiamo indurre il popolo italiano a leggere soltanto i bollettini parrocchiali, perchè i giornalisti allontanino da sè l'amaro calice dell'espiazione della pena, agiamo pure su questa via (ma può darsi che anche il bollettino parrocchiale possa essere oggetto di diffamazione a mezzo stampa); non si parli però allora, onorevoli colleghi, di libertà di stampa, si parli di qualcosa che non ha niente a che vedere con la libertà di stampa, si parli di una professione che ha in Italia un rischio professionale accentuato come in nessun altro Paese.

Onorevoli colleghi, comunque noi questa mattina abbiamo dato il nostro consenso alla formulazione che è stata proposta; non potevamo però condividere minimamente l'impostazione e la motivazione che il senatore Alessi ne aveva dato.

Per quanto concerne le esclusioni dal condono, siamo favorevoli proprio per armonia. Ci siamo pronunziati per l'inesistenza di esclusioni ed abbiamo sostenuto che la dosimetria penale già aveva discriminato, ma dato che abbiamo ammesso le esclusioni per l'amnistia, sarebbe stato illogico non prevederle per il condono. Se abbiamo ritenuto non meritevoli dell'amnistia alcune ipotesi soggettive, dovevamo escluderle anche dal beneficio del condono, che estingue la pena.

Per quanto concerne poi la norma contenuta nell'articolo 2, cioè l'amnistia per tutti i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, introdotta dalla Camera dei deputati con una visione particolaristica e faziosa, noi saremmo stati lieti se questo provvedimento non avesse compreso i reati politici e, diciamocelo pure, confessiamocelo, i reati comuni, perchè non vi è reato politico, nel senso vero della parola, commesso in quel periodo che già non sia stato amnistiato.

Che cosa interessava? Interessavano, *ad personam*, alcune forme di estinzione di reati riflettenti in modo particolare quel determinato periodo.

Noi non vogliamo, di fronte al testo proposto dalla Commissione, riportarci al pensiero che avevamo espresso in quest'Aula l'ultima volta che ci siamo occupati del provvedimento. Noi abbiamo accettato questa mattina in Commissione il testo proposto dal relatore — salvo che la nuova formulazione, che noi ancora non conosciamo, ci faccia cambiare pensiero — che comprendeva i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti agli opposti schieramenti, nel corso della lotta se determinati da movente o fine politico o se commessi con tali moventi o fini ai sensi dell'articolo 45, n. 2), del codice di procedura penale, cioè i reati oggettivamente connessi, il che significa reati comuni connessi a delitto politico. Questa formulazione, che noi abbiamo accettato, può essere una formula-

zione unicamente simbolica. Infatti ogni norma, e specialmente una norma contenuta in una legge delega per amnistia, dovrebbe avere il carattere della generalità in senso obiettivo, cioè dovrebbe riguardare una certa platea indeterminata di cittadini; ora, è evidente che questa norma riguarda solo determinati cittadini che possiamo probabilmente contare sulle dita della mano. Sotto il profilo della tecnica legislativa e dell'opportunità non è una bella pagina; però, se la norma dovesse essere considerata come simbolo, noi come simbolo l'accettiamo. Avremmo però dovuto avere il coraggio di non parlare di delitti politici, ma di parlare di delitti comuni connessi a delitti politici, perchè i delitti determinati da movente o da fine politico già sono stati compresi nelle precedenti amnistie e sono stati quindi estinti con esse.

Pertanto questa espressione non ha efficacia sotto alcun profilo; ha efficacia solo quella espressione che riflette i reati connessi, oggettivamente connessi, cioè il richiamo alla norma contenuta nell'articolo 45, n. 2), del codice di procedura penale.

Ringrazio dunque la Commissione di aver voluto riproporre all'Aula questa mattina quella norma che era stata aggiunta e votata dalla Camera riportandola però a un certo equilibrio, cioè alla considerazione dell'opportunità di un simbolo. Sotto questo profilo diamo il nostro parere favorevole, il nostro assenso.

Non avrei altro da aggiungere, onorevoli colleghi. Dico soltanto che noi ci siamo battuti per questo provvedimento, cioè per un provvedimento d'amnistia; abbiamo avuto l'onore di essere stati i primi a proporre un provvedimento di amnistia, abbiamo avuto l'onore di partecipare alla Commissione ristretta che formulò lo schema che poi ha formato oggetto del disegno di legge al quale noi abbiamo volentieri dato la nostra firma. Pertanto daremo voto favorevole a questo provvedimento nella certezza di avere fatto opera pacificatrice, di avere fatto un'opera buona in questa ricorrenza, di aver dato ai cittadini italiani una certa speranza; noi infatti apparteniamo a una categoria di persone che non ritengono negativo un

provvedimento di clemenza e riteniamo ancora che sia doveroso e opportuno asciugare una lacrima, anche se impura. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Preferisco, signor Presidente, prendere la parola, se sarà necessario, in sede di esame delle modifiche apportate ai singoli articoli.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo allora all'esame delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura delle modifiche apportate all'articolo 1.

**Z A N N I N I ,** *Segretario:*

a) per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946;

b) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

c) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonchè per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, oppure n. 6, del Codice penale;

f) per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una ag-

gravante e l'imputato sia minore degli anni 18;

g) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e per il connesso reato previsto dall'articolo 57 del Codice penale.

In tutti i casi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, l'amnistia sarà applicata solo nell'ipotesi che il querelato accetti espressamente il giudizio di un giurì d'onore sulla verità del fatto attribuito.

Nel caso di accettazione del giurì d'onore l'autorità giudiziaria che deve applicare la amnistia nomina tre membri del giurì fra i magistrati del distretto della propria Corte d'appello.

Se l'amnistia si applica davanti la Corte di cassazione la nomina del giurì è demandata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

**P R E S I D E N T E .** A queste modifiche apportate dalla Camera dei deputati la Commissione ha proposto i seguenti emendamenti:

sopprimere la lettera *a*) [pertanto la lettera *b*) diventerebbe lettera *a*)]; alla lettera *c*) — che diventerebbe lettera *b*) — sopprimere le parole: « oppure n. 6 »; la lettera *d*) diventerebbe lettera *c*); alla lettera *e*) — che diventerebbe lettera *d*) — sopprimere le parole: « non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila »; sopprimere la lettera *f*);

sostituire la lettera *g*), che va dalle parole: « per il delitto di diffamazione, ecce-

tera » alle parole: « ha emesso la sentenza impugnata », con le seguenti:

« *f*) per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

*g*) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2, 3 del Codice penale »;

all'ultimo comma, inserire il riferimento all'articolo 371 del Codice penale.

**A L E S S I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A L E S S I , relatore.** Vorrei chiedere che venisse accantonata la votazione relativa alla soppressione della lettera *a*) dell'articolo 1, e che, prima di tale soppressione, fosse votato il mio emendamento all'articolo 2.

**P R E S I D E N T E .** Resta allora accantonato l'emendamento soppressivo della lettera *a*).

Metto ai voti la lettera *b*), nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *c*), con la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *e*) nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *g*) proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento della Commissione sostitutivo della lettera g). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 1, con la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

All'articolo 2 la Commissione ha proposto un emendamento aggiuntivo che è connesso alla soppressione della lettera a) dell'articolo 1, introdotta dalla Camera dei deputati. Tale emendamento tende ad inserire nell'articolo 2, prima della lettera a), la seguente:

« a) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti agli opposti schieramenti nel corso della lotta partigiana, se determinati da movente o da fine politico o se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale ».

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Desidero affermare che la Commissione rinuncia all'emendamento, che deve considerarsi sostituito da quello che ho presentato insieme con i colleghi Poët e Mongelli.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Alessi, Poët e Mongelli.

Z A N N I N I , *Segretario*:

*Inserire, prima della lettera a), le seguenti:*

« a) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti allo schieramento della Resistenza nella lotta di liberazione nazionale e nel corso di essa, se determinati da movente o da fine politico o se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale;

b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione e consumati nel corso della lotta, purchè siano stati determinati da movente o fine politico o connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale ».

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, la preghiamo di voler mettere in votazione separatamente le lettere a) e b) dell'emendamento, perchè noi dichiariamo sin d'ora che sul punto b) ci asterremo.

M U R D A C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R D A C A . Signor Presidente, mi sembra che la parola « consumati » che si trova alla lettera b) dell'emendamento debba essere eliminata, perchè si potrebbe pensare che si riferisca ai cittadini. (*ilarità*). Mi sembra che il testo potrebbe rimanere così: « che si siano opposti al movimento di liberazione nel corso della lotta ».

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Aderisco al suggerimento del senatore Murdaca. Pertanto nell'emendamento la parola « commessi », all'inizio della lettera a), deve essere sostituita con l'altra: « consumati »; all'inizio della lettera b) la parola « commessi » deve essere sostituita con l'altra: « consumati »; nella stessa lettera b), la parola: « consumati » deve invece essere sostituita con l'altra: « commessi ». Propongo infine che alla fine della lettera b), dopo le parole: « politico o », sia inserita l'altra: « siano ».

P R E S I D E N T E . Provvediamo alla votazione, per parti separate, dell'emendamento proposto dai senatori Alessi, Poët e

Mongelli, nel testo modificato dallo stesso senatore Alessi. Metto ai voti la lettera *a*), di cui do lettura:

« *a*) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, da appartenenti allo schieramento della Resistenza nella lotta di liberazione nazionale e nel corso di essa, se determinati da movente o da fine politico o se connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Per quanto riguarda la lettera *b*), a nome del Gruppo socialista unitario dichiaro che noi ci asterremo dal voto.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti la lettera *b*), nel testo emendato dal senatore Alessi di cui do lettura:

« *b*) per i reati consumati, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione e commessi nel corso della lotta, purchè siano stati determinati da movente o fine politico o siano connessi con tali reati, ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Faccio presente che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento proposto dai senatori Alessi, Poët e Mongelli, le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 diventano lettere *c*) *d*) ed *e*).

L'ultimo comma dell'articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati. Si dia lettura di tale comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Z A N N I N I , Segretario:

L'amnistia per i suddetti reati non si applica qualora concorrano una o più circo-

stanze aggravanti diverse da quelle previste dall'articolo 112 del Codice penale e da ogni altra circostanza speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha proposto che tale comma sia invece così formulato:

« L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni ».

Metto ai voti questo emendamento della Commissione con l'avvertenza che, nel testo di esso, il riferimento non dovrà più essere fatto alle lettere *b*) *c*) e *d*), bensì alle lettere *c*), *d*) ed *e*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Ritorniamo all'articolo 1. Metto ai voti la soppressione, proposta dalla Commissione, della lettera *a*) introdotta dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Avverto che, in conseguenza della soppressione della lettera *a*), le successive lettere *b*), *c*), *d*) *e*), *f*) e *g*) diventeranno lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

All'articolo 3 la Camera dei deputati ha soppresso la lettera *c*).

La Commissione propone di ripristinare tale lettera nel seguente testo:

« *c*) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317,

443<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1966

318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha modificato il testo del n. 4 dell'articolo 7. Si dia pertanto lettura del n. 4 dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Z A N N I N I , *Segretario:*

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con l'esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il n. 4 dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 13. Si dia lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 13.

(*Latitanti*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

P R E S I D E N T E . La Commissione propone che tale articolo sia invece così formulato:

Art. 13.

(*Latitanti*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se essi si presentano all'autorità entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto.

L'osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.

A L E S S I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore.* Chiedo una correzione formale all'ultima parte; là dove si dice: « se essi si presentano all'autorità » si dica: « se lo stato di latitanza cessa », e ciò per impedire che, se taluno sia arrestato entro 4 mesi e non abbia più la possibilità di una presentazione spontanea, sia escluso dal condono.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 13, nel testo proposto dalla Com-



missione e modificato dal relatore, testo di cui do lettura:

Art. 13.

(*Latitanti*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente alla esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di indulto.

La osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espia-  
re risulta interamente estinta per l'applica-  
zione dell'indulto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha introdotto un articolo 17. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . La Commissione propone che in questo articolo sia inserita la rubrica « Entrata in vigore ».

Con l'inserzione di tale rubrica, metto ai voti l'articolo 17 introdotto dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* N E N C I O N I . A nome del Gruppo del movimento sociale italiano, dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge nel suo complesso. Abbiamo votato a favore di tutti gli emendamenti che sono stati presentati dalla Commissione, ad eccezione della lettera a) dell'emendamento all'articolo 2, riguardante i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, perchè si è voluto discriminare; infatti, contrariamente a quanto questa mattina in Commissione era stato detto, e cioè che si considerava questa norma come un simbolo nel ventesimo anniversario della Repubblica, successivamente in Aula si è voluto fare una distinzione per introdurre una discriminazione in un provvedimento di clemenza.

Pertanto noi abbiamo votato contro la prima parte e a favore della seconda, per equilibrio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

(*Vivi, generali applausi*).

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

D'ERRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Persistendo lo stato di tensione tra gli Ordini dei medici ed i sindacati di categoria, specialmente per quanto attiene ai rapporti tra i medici generici e gli Enti mutualistici;

constatato lo stato di disagio, sia per la classe medica in generale, sia, soprattutto, per le molte categorie di lavoratori interessate alla vertenza;

considerata la necessità di trovare un sistema di assistenza che soddisfi le inderogabili necessità della tutela della salute dei lavoratori, da una parte, e la dignità etico-professionale del medico, dall'altra, l'interrogante chiede di conoscere quali soluzioni, a carattere definitivo, il Governo intenda adottare per provvedere alle esigenze suddette e per far sì che l'assistenza mutualistica nel nostro Paese, in analogia con quanto avviene negli altri Paesi dell'occidente europeo, venga adeguata alle finalità ed ai compiti che da essa si richiedono. (1289)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

ANGELILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e si intendono adottare per riparare i danni provocati a Civitavecchia e nelle località circostanti dal fortunale abbattutosi sulla zona il giorno 30 maggio 1966. (4819)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto i carabinieri di Pavia a sottoporre a stringenti e prolungati interrogatori i giovani del PSI, del circolo ACLI, e del circolo della FGCI di Ottobiano (Pavia), che avevano fatto affiggere un manifesto di cordoglio per la morte dello studente Paolo Rossi, e di protesta contro le violenze di gruppi fascisti all'Università di Roma.

Il manifesto affermava tra l'altro: « La sola riparazione possibile è la liquidazione di quanto di fascistico e di criminale si annida ancora nelle Università e nella società italiana, è e deve essere l'attuazione vigorosa, nelle cose, degli ideali della Resistenza ».

Si gradirebbe conoscere quale reato intendessero perseguire gli inquirenti, o per quali motivi vi sia stato l'intervento di ufficiali dell'Arma, che con la loro presenza e col prolungarsi delle inquisizioni hanno creato nel piccolo Comune allarmi e voci contraddittorie di chissà quali tenebrosi delitti. (4820)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della intollerabile situazione che si è venuta a creare nel comune di Confienza (Pavia), dopo che la maggioranza dei Consiglieri comunali ha presentato le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta continuano ad amministrare come se niente fosse successo, pur non potendo contare su un bilancio debitamente approvato.

Si rende pertanto indispensabile e urgente l'intervento delle Autorità competenti per riportare il Comune alla normalità amministrativa, mediante nuove elezioni. (4821)

PIOVANO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza delle molteplici polemiche che si sono scatenate nel Consiglio provinciale di Pavia e sulla stampa locale in merito ad appalti per lavori stradali dell'ammontare complessivo di oltre un miliardo e 850 milioni.

Nel corso di tali polemiche sono state formulate contro gli amministratori accuse gravissime in merito ai criteri con cui erano stati compilati gli elenchi delle ditte da invitare agli appalti, e alle ragioni per cui ne erano state escluse altre, che pure avevano insistentemente richiesto di parteciparvi.

Si chiede di conoscere in dettaglio come si sia regolata nell'occasione l'Autorità tutoria, e se non si ritenga di disporre su quanto è avvenuto una accurata indagine, che accerti i fatti e colpisca le responsabilità, dovunque si trovino e a qualsiasi livello. (4822)

TIBERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che la strada statale n. 448 « Todi-Baschi » rappresenta una soluzione di primaria importanza per le comunicazioni trasversali non solo dell'Umbria ma dell'Italia centrale;

che allo stato attuale essa non è transitabile e che le cause d'impedimento andranno sempre più ad aggravarsi se non si porrà tempestiva mano alle opere di consolidamento e di sistemazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quale tempo è da prevedere che l'ANAS possa finanziare il relativo progetto di miglioramento già redatto;

se il progetto stesso rappresenti una risposta esauriente alle esigenze di una definitiva sistemazione del percorso stradale. (4823)

CAPONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — In merito ai seguenti fatti:

a) la Prefettura di Perugia, a seguito di segnalazione ricevuta dall'Ispettorato della motorizzazione locale, dispose, nel gennaio 1966, la sospensione delle patenti di guida a numerosi cittadini, che l'avrebbero ottenute mediante esami sostenuti a Roma che risulterebbero truccati da illeciti compiuti dai titolari della scuola guida alla quale, ignari, gli interessati si erano rivolti;

b) la sospensione delle patenti di guida ha colpito parecchie persone che usano il mezzo di trasporto per espletare la propria attività professionale, addirittura per esercitare, in molti casi, trasporti merci per conto terzi;

c) la Prefettura di Perugia dal febbraio 1966 ha posto alla Direzione generale della motorizzazione un quesito, cioè istruzioni in merito alla giusta richiesta degli interessati, caduti in buona fede nell'imbroglio perpetrato dai titolari della scuola guida romana, di ottenere il foglio rosa per sostenere nuovi regolari esami di guida.

L'interrogante chiede al Ministro se non ritenga:

che gli interessati ai fatti esposti, senza pregiudizio dell'inchiesta in corso e di eventuali procedure giudiziarie, possano sostenere regolari esami di abilitazione alla guida di automezzi occorrenti all'espletamento delle proprie attività professionali;

che, in proposito, la Direzione generale della motorizzazione debba dare urgente risposta al quesito posto dalla Prefettura di Perugia. (4824)

D'ERRICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che nell'agro di Brindisi il raccolto di centinaia e centinaia di ettari coltivati a carciofo è andato perduto per mancanza di acquirenti, a causa principalmente del ritardo con cui, per la stagione avversa, il prodotto è venuto a maturazione;

considerato che ciò ha comportato un danno ingentissimo agli agricoltori ed alla stessa economia del Paese, giacché un prodotto pregiato è rimasto a seccare sulle piante, anziché affluire ai mercati ortofrutticoli, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori, che hanno perso, solo per la concimazione, centinaia di migliaia di lire per ettaro e quali misure preventive si vogliano attuare, onde evitare che un simile danno possa ripetersi nei prossimi anni. (4825)

BITOSSÌ. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione sia stata svolta e intendano svolgere per il riconoscimento del diritto all'assistenza di malattia, a favore dei familiari rimasti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera.

È noto che all'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, avvenuta a Roma il 14 dicembre 1962, dai rappresentanti dei due Governi furono sottoscritte anche le dichiarazioni comuni, che prevedevano incontri entro breve scadenza delle due delegazioni per riprendere in esame lo specifico problema dell'assistenza di malattia per i familiari rimasti in Italia, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. (4826)

BOCCASSI. — *Al Ministro della sanità.* — Non avendo ancora ricevuto risposta alla interrogazione del 5 maggio 1966 n. 4700 relativa al prezzo della specialità medicinale denominata Epargriseovit, l'interrogante si permette segnalare gli aberranti prezzi al pubblico delle seguenti altre specialità:

Betabion Bracco (Vitamina B 6) — 20 compresse da 300 mgr lire 630;

Benadon Roche (Vitamina B 6) — 10 compresse da 300 mgr lire 1.260;

Talofen — 6 fiale da 100 mgr di promazina base lire 360;

Talofen — 10 fiale da 100 mgr di promazina base lire 1.035. (4827)

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 15 giugno 1966**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 15 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

**2. Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (1519).**

**II. Discussione dei disegni di legge:**

**1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).**

**2. MORVIDI.** — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

**3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione dei servizi nel Ministero della sanità (588).**

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari